

INDICE

CAPO I

Finalità e Campo di applicazione

Articolo 1	<i>Finalità</i>	<i>pag. 1</i>
Articolo 2	<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	<i>pag. 1-3</i>
Articolo 3	<i>Obiettivi</i>	<i>pag. 3</i>

CAPO II

Pianificazione e localizzazione delle installazioni

Articolo 4	<i>Obiettivi di pianificazione</i>	<i>pag. 4-5</i>
Articolo 5	<i>Programmi annuali di sviluppo delle reti</i>	<i>pag. 5</i>
Articolo 6	<i>Criteri di localizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
Articolo 7	<i>Inserimento ambientale</i>	<i>pag. 6-7</i>
Articolo 8	<i>Divieti e limitazioni di installazione degli impianti</i>	<i>pag. 7</i>
Articolo 9	<i>Aree sensibili</i>	<i>pag. 7</i>
Articolo 10	<i>Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.</i>	<i>pag. 7-8</i>
Articolo 11	<i>Redazione definitiva del Piano</i>	<i>pag. 8-9</i>
Articolo 12	<i>Gruppo Tecnico Operativo e di Valutazione</i>	<i>pag. 9</i>
Articolo 13	<i>Impianti esistenti.</i>	<i>pag. 9</i>
Articolo 14	<i>Termine per la richiesta di autorizzazione</i>	<i>pag. 9</i>

CAPO III

Procedimento autorizzatorio degli impianti

Articolo 15	<i>Provvedimento autorizzatorio e comunicazione</i>	<i>pag. 10-11</i>
Articolo 16	<i>Istruttoria</i>	<i>pag. 11-12</i>
Articolo 17	<i>Termine perentorio di realizzazione</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 18	<i>Comunicazione della fine dei lavori</i>	<i>pag. 12</i>
Articolo 19	<i>Certificato di conformità post-attivazione</i>	<i>pag. 12</i>

CAPO IV

Riassetto degli impianti esistenti e riduzione a conformità

Articolo 20	<i>Impianti esistenti in aree sensibili</i>	<i>pag. 13</i>
Articolo 21	<i>Riduzione a conformità</i>	<i>pag. 13</i>

CAPO V

Controllo, monitoraggio e informazione pubblica

Articolo 22	<i>Vigilanza e controlli</i>	<i>pag. 14</i>
Articolo 23	<i>Monitoraggio</i>	<i>pag. 14-15</i>
Articolo 24	<i>Verifica tecnica</i>	<i>pag. 15</i>
Articolo 25	<i>Informazione ed educazione ambientale</i>	<i>pag. 15</i>

CAPO VI

Sanzioni

Articolo 26	<i>Sanzioni</i>	<i>pag. 16</i>
--------------------	-----------------	----------------

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27	<i>Norme transitorie</i>	<i>pag. 17</i>
Articolo 28	<i>Accordi con i Gestori</i>	<i>pag. 17</i>
Articolo 29	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag. 17</i>

CAPO I

Finalità e Campo di applicazione

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il monitoraggio, la localizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio mobile (S.r.m.) e per le trasmissioni in standard DVB-H.

2. In particolare, il Regolamento detta la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione, sul territorio comunale, degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H, del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento e di razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

3. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento tutti gli impianti e le apparecchiature radiotrasmettenti per le reti di telefonia mobile TACS, GSM, DCS, DECT, UMTS, Wireless Fidelity (WI-FI), TETRA, WI-MAX e similari, nonché degli impianti di radiodiffusione eventualmente ad esse associati.

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile o Stazione radio base e per le trasmissioni in standard DVB-H.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. *Infrastruttura*: insieme di antenne ed apparecchiature che emettono il campo elettromagnetico, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e per le trasmissioni in standard DVB-H;
- b. *Impianto*: sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
- c. *Antenna*: dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche;
- d. *Tilt*: inclinazione verso il basso, di pochi gradi, della direzione di puntamento di un'antenna al fine di evitare interferenza fra altre BTS.
- e. *BTS*: Base Transceiver Station, detta anche S.r.b. - unità funzionale costituita dall'insieme di ricetrasmittitori e dagli apparati che consentono la copertura radio ad una cella.
- f. *S.r.b.*: stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati e videofonia;
 - f1. GSM - Global System for Mobile Communication;
 - f2. UMTS - Universal Mobile Telecommunication System;
 - f3. Cella - porzione di territorio servita da una S.r.b.
 - f3. Picocella (centrale radio base in grado di coprire 100-200 m);
 - f4. Microcelle (centrale radio base in grado di coprire 200-1000 m);
 - f5. Celle (centrale radio base in grado di coprire 1000-15.000 m);

- f6. Macrocelle (centrale radio base in grado di coprire 15.000-30.000 m);
- g. *Broadcasting*: tipo di antenne trasmettenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (stazioni radio base per la telefonia mobile); tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione una area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare, e l'insieme di queste celle forma una rete denominata "Rete cellulare";
- h. *DVB-H*: acronimo di Digital Video Broadcast - Handheld. Il DVB-H è uno standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili compatibili come telefonini, palmari, laptop, che coniuga alta qualità d'immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;
- i. *Gestore*: soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;
- j. *Programma di sviluppo delle reti*: sistema di analisi e studio che ciascun Gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;
- k. *Piano comunale di localizzazione per l'installazione degli impianti*: è il Piano approvato dal Consiglio comunale contenente l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti dal Regolamento;
- l. *Limiti di esposizione*: costituiscono il valore di soglia che non deve mai essere superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti dell'esposizione;
- m. *Valore di attenzione*: costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (ossia abitativi, scolastici, ospedalieri o destinati a permanenze prolungate), essendo connesso alla prevenzione dei possibili effetti cronici o a lungo termine, derivanti dalle esposizioni prolungate;
- n. *Obiettivi di qualità*: valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti dove vengano superati i valori di attenzione;
- o. *Frequenza*: numero di oscillazioni compiute in un secondo;
- p. *Hertz*: unità di misura della frequenza;
- q. *C.E.M.*: campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;
- r. *Onda Elettromagnetica*: un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile, e così via; il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo e pertanto è ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte;
- s. *Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti*: le prime, come i raggi gamma

e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai 10 milioni di miliardi di hz, che, pur non avendo l'energia sufficiente per modificare la materia, con questa possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;

- t. *ARPA*: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione dei campi elettromagnetici;
- u. *Co-Siting o coubicazione*, localizzazione di più operatori su un medesimo sito;
- v. *Sistemi intelligenti e trasmissione discontinua*: consta di trasmettitori che permettono di disattivare un canale radio quando non viene utilizzato, in modo da attivarlo e trasmettere potenza solo quando si vuole parlare. Il controllo di potenza consiste nel regolare la potenza emessa (dal terminale e dalla stazione radio base) al fine di garantire una buona qualità della connessione con il minimo livello di emissione (ad esempio in funzione della distanza tra telefonino e stazione radio base). La trasmissione discontinua (DTX) è una prestazione in grado di riconoscere le pause durante il corso di una comunicazione e quindi interrompere l'emissione di potenza durante il periodo di silenzio.

3. Si applicano comunque le definizioni di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Articolo 3

Obiettivi

1. Il Regolamento, in attuazione del principio di "precauzione", ritenuto prioritario, il cui testo originale, recepito nel trattato istitutivo della Comunità Europea, è contenuto nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo - Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992, intende:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) salvaguardare il contesto ambientale, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
- e) utilizzare le migliori tecnologie, disponibili al tempo, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti;
- f) perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla "Legge quadro";
- g) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- h) realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale ed in applicazione del Protocollo d'intesa tra ANCI e *MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI* per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio base, sottoscritto a Roma il 17/12/2003;
- i) conseguire, nell'esercizio degli impianti, il principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001.

CAPO II

Pianificazione e localizzazione delle installazioni

Articolo 4

Obiettivi di pianificazione

1. Nella individuazione dei siti per l'installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare, sul territorio, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (ad esempio quelli di cui alla lettera v) art. 2) e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi indicati, il Comune si riserva di operare anche su base concertativa e negoziale con i Gestori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.

3. Nella programmazione di nuovi impianti si persegue comunque la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali.

4. Occorre trovare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell'esposizione dei cittadini.

In ogni caso, in ipotesi di ubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell'esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l'effettiva potenza e le caratteristiche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto.

5. La pianificazione contenuta nei piani o programmi annuali di sviluppo delle reti, di norma ed ove possibile, danno priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire al Comune l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica ambientale "*chi inquina paga*" di cui all'art. 174 del Trattato UE.

6. La definizione dei contenuti dei piani deve, inoltre, fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:

- a) al fondo elettromagnetico preesistente;
- b) alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
- c) alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
- d) alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
- e) alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente.

L'istruttoria deve comunque includere ampi spazi concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare l'idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le associazioni ambientaliste e con i cittadini, sia singoli che associati.

7. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.

8. I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003), non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Di tali impianti i Gestori propongono il trasferimento in siti idonei, da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

A tal fine il Comune favorisce forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica con canoni concordati, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento degli impianti.

Articolo 5

Programmi annuali di sviluppo delle reti

1. Al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio, nonché per assicurare il loro corretto insediamento urbanistico e territoriale, entro il 15 Giugno di ogni anno, i Gestori interessati presentano al Dipartimento Politica del Territorio del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, nonché il programma degli impianti che intendono modificare, delocalizzare.

2. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al Gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso.

3. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che su supporto informatico secondo le indicazioni dell'Amministrazione:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:2.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1:2.000 con l'individuazione delle aree nell'ambito delle quali si intendono localizzare i nuovi impianti, nonché degli impianti esistenti da sottoporre ad interventi di modifica delle caratteristiche di emissione;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, e che dimostri le ragioni delle scelte, in relazione alle esigenze di assicurare la copertura del servizio e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

4. Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e sulle esigenze di copertura.

Articolo 6

Criteria di localizzazione

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto negli articoli 1-2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca, al livello più basso possibile, i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

2. Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, dovranno essere seguiti questi criteri:

- a) aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate; nel caso di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico è necessaria la preliminare acquisizione del parere favorevole degli organi competenti alla tutela del vincolo;
- b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- c) aree di rispetto stradale ed autostradale;
- d) aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
- e) aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
- f) aree di pertinenza serbatoi idrici ed impianti acquedotto;
- g) aree interessate da cave o da impianti di recupero inerti;
- h) aree di pertinenza di stazioni rifornimento carburanti.

3. Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, ove si dimostri l'impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'articolo 9 del presente Regolamento, le richieste verranno valutate dal piano di localizzazione.

Le aree di pertinenza degli impianti radiotrasmittenti rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento devono essere delimitate a cura del titolare dell'impianto in modo tale da impedire l'accesso alla popolazione e devono essere evidenziate mediante segnaletica, ben visibile per dimensioni e ubicazione, apposta a cura e spese del titolare o del gestore dell'impianto.

All'esterno di ogni impianto radiotrasmittente, in posizione ben visibile per la popolazione e ad un'altezza dal suolo non superiore a m. 2,00, deve essere posizionato un cartello recante le informazioni di cui al Decreto dell'Assessore regionale Territorio ed ambiente n. 35/Gab del 21.02.2007 come modificato dal D.A. n. 111/ Gab del 27.08.2007 e successive eventuali modifiche, nonché gli estremi dell'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto o alla sua modifica (numero e data di emissione del provvedimento amministrativo).

Articolo 7

Inserimento ambientale

1. I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante.

A tale scopo, gli stessi, debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con gli uffici comunali e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato.

2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, fermo restando le disposizioni già indicate al paragrafo 4 dell'art. 4, devono essere preferite

installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

3. All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti ai sensi del vigente Codice della strada, gli apparati delle S.r.b. e le antenne vanno preferibilmente collocate su strutture o edifici esistenti e in modo tale da contenere l'impatto visivo.

Articolo 8

Divieti e limitazioni di installazione degli impianti

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a. nelle aree sensibili così come definite dall'articolo 9;
- b. nelle aree e negli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - e successive modifiche ed integrazioni, salvo espresso parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- c. su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza umana superiore a quattro ore giornaliere;
- d. nella fascia di 100 metri circostante il perimetro esterno di edifici sanitari, scolastici e altri siti sensibili.

2. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi, definita dall'allegato C del DPCM 08 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/03), deve essere minore di uno: in caso contrario si deve attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nel citato allegato C fermo restando che, trasmettendo su frequenza diversa, la verifica va fatta sulle singole portanti e a banda larga.

Nel caso di superamenti con il concorso di contributi d'emissione dovuti impianti di Forze armate e Forze di Polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze espletate dal servizio.

3. L'installazione di un impianto su un condominio richiede il consenso, dell'unanimità del condominio (*mille millesimi*).

4. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Articolo 9

Aree sensibili

1. Per aree sensibili si intendono:

- a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) ospedali, case di cura e case di riposo;
- c) parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale;

Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente Regolamento.

Articolo 10

Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

1. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle reti, il Dirigente del Dipartimento Politica del Territorio eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA), valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei

programmi di sviluppo delle reti, richiede ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

2. La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 6 (e dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici stabiliti dal DPCM 08 luglio 2003 G.U. n°199 del 28/08/2003), anche ipotizzando alternative localizzazioni, privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dagli articoli 8 e 9, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi Gestori.

3. La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, con l'indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste dai Gestori, di quelle che si prevede di installare, modificare, delocalizzare, nonché di una relazione tecnica esplicativa e giustificativa.

4. Il Dipartimento Politica del Territorio procede tempestivamente a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante:

- avviso all'Albo pretorio, con l'espressa indicazione che, ai sensi della legge 241/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento presentando memorie e documenti che saranno valutati prima di adottare il Piano comunale delle installazioni degli impianti della telefonia mobile e delle trasmissioni in DVBH;
- inserimento di avviso nel sito Internet del Comune;
- invio, per il tramite della Presidenza del Consiglio, della proposta di Piano ai Gruppi consiliari, per l'espressione del parere preventivo da rendere nel termine di cui sopra;
- invio della proposta di Piano ai Gestori con l'invito ad esprimere, sempre entro il termine anzidetto, le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di piano ipotizzata, per quanto di interesse.

5. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale sarà opportunamente informato il Comune conterminante.

Articolo 11

Redazione definitiva del Piano

1. Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni di tutti i Gestori e delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 10 comma 4 primo punto, il Dirigente del Dipartimento Politica del Territorio, acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Servizio Ambiente e sentite le indicazioni dell'Amministrazione in ordine alle stesse, rassegna al Consiglio comunale la proposta definitiva di Piano comunale delle installazioni.

2. Il Consiglio comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime in via definitiva sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei Gestori ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

3. Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. costituisce lo strumento legale per il raggiungimento

delle finalità di cui al presente Regolamento.

Esso spiega efficacia per l'anno solare successivo a quello della sua approvazione; ove l'approvazione dovesse avere luogo oltre i termini sopra indicati, e comunque nello stesso anno solare di pertinenza, il Piano spiegherà efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Nelle more della vigenza del nuovo Piano continua a spiegare efficacia quello precedente.

Articolo 12

Gruppo Tecnico Operativo e di Valutazione

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e per la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, il Dirigente del Dipartimento Politica del Territorio si avvale di un Gruppo Tecnico Operativo e di Valutazione.

2. Il Gruppo, coordinato dallo stesso Dirigente del Dipartimento, è costituito da un tecnico del Servizio Pianificazione, da un tecnico del Servizio edilizia, da un tecnico del Servizio Ambiente e da un funzionario amministrativo del Servizio Ambiente.

3. Il Gruppo, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree e siti di attenzione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e rappresentanti degli Enti preposti alla tutela di particolari vincoli, preventivamente alla presentazione dei Programmi di sviluppo delle reti di cui al capo II del presente Regolamento.

In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti discendenti dall'applicazione dei criteri strategici di cui al presente Regolamento.

Potranno inoltre essere organizzati con i Gestori altri incontri ove, sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dagli stessi, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute al Comune.

Articolo 13

Impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti che non rispettino i criteri previsti dal presente Regolamento non possono formare oggetto di interventi di potenziamento e dovranno essere riposizionati in luoghi del territorio comunale in accordo con quanto stabilito dal presente Regolamento e, in particolare, dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, entro trentasei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Si rinvia alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 4 e all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 14

Termine per la richiesta di autorizzazione

1. Decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del Piano senza che i Gestori proponenti abbiano presentato istanza per l'installazione dell'impianto proposto è facoltà del Comune concedere il sito ad altro Gestore ove lo stesso risulti compatibile con il piano di sviluppo della rete di quest'ultimo al fine di assicurare l'omogenea copertura del territorio.

In tale ipotesi il Comune dà preventiva comunicazione al Gestore che ha proposto il sito.

CAPO III

Procedimento autorizzatorio degli impianti

Articolo 15

Provvedimento autorizzatorio e comunicazione

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, comprese quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinati al rilascio del titolo di legittimazione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", previo parere tecnico preventivo favorevole dell'ARPA, competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti ulteriormente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge n. 36/2001, del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dei successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

2. Gli interventi di cui al primo comma non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II della Parte I del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del citato DPR n. 380/2001.

3. L'istanza è presentata al Comune dai soggetti che risultino abilitati nonché dotati dei necessari requisiti di legittimazione.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge, ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto;
3. idonei elaborati tecnici descrittivi l'impianto.

Al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

4. L'istanza deve essere conforme all'allegato n. 13 - Modello A del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.

La stessa deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge n. 36/2001 ed al DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dei successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, nonché il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 – 7 (data pubblicazione 2001 – 01), "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana" e CEI 211 – 10 (data pubblicazione 2001-04), "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza".

5. Nel caso di installazione di impianti con potenza di emissione uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (di qui in avanti DIA) conforme all'allegato n. 13 - Modello B del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Anche in questo caso è obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo di ARPA di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

6. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

7. Copia dell'istanza ovvero della DIA deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA, Dipartimento provinciale di Messina, per esprimere il prescritto parere tecnico preventivo.

Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. Il Gestore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA.

8. Il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

Articolo 16 *Istruttoria*

1. Nello svolgimento dell'istruttoria, secondo il Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, il Servizio Ambiente del Dipartimento Politica del Territorio verifica la conformità dell'intervento alle vigenti norme in materia, al presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni vigente, nonché al Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Il termine contemplato dall'art. 87, comma 9, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuto completo riscontro della richiesta da parte del Gestore.

3. Nel caso in cui una delle Amministrazioni interessate esprima motivato dissenso, il Responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate. L'indizione della conferenza di servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all'art. 9 L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La conferenza di servizi si pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le istanze e le DIA di cui al presente paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte

qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

5. Del rilascio dell'autorizzazione, ovvero del decorso del termine di perfezionamento dell'autorizzazione e della DIA, il Comune deve dare notizia all'ARPA

per l'espletamento dei compiti di vigilanza di sua competenza ed all'Ispettorato provinciale del Ministero delle Comunicazioni.

6. Gli impianti soggiacciono alle disposizioni di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili e non derogate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", ivi incluse le prescrizioni di cui al titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Decreto Legislativo 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) negli articoli che vanno dal n. 88 al n. 104, con le integrazioni del Decreto L.vo 106/2009.

Articolo 17

Termine perentorio di realizzazione

1. Le opere, autorizzate nei modi e termini del Regolamento, dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di notifica o ritiro del provvedimento autorizzatorio.

2. Nel caso di silenzio-assenso, consentito dalla legge, il termine di decadenza di cui al comma precedente decorre dalla data di formazione del medesimo.

Articolo 18

Comunicazione della fine dei lavori

1. La fine dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata, entro quindici giorni, al Dipartimento Politica del Territorio del Comune, nonché all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Messina, e alla A.S.P., Distretto di Milazzo, per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di fine dei lavori il Gestore degli impianti deve trasmettere il collaudo attestante la conformità delle opere eseguite con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

Articolo 19

Certificato di conformità post-attivazione

1. Il Gestore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare all'ARPA, all'Ispettorato provinciale del Ministero delle Comunicazioni ed al Comune, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire all'ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e del presente Regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

I risultati di detta indagine, riportati dall'ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed al Gestore.

2. La certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime, verificando contemporaneamente che gli impianti di telefonia mobile e di trasmissione in standard DVBH installati nello stesso sito e quelli installati negli altri siti comunali siano attivi a regime.

CAPO IV

Riassetto degli impianti esistenti e riduzione a conformità

Articolo 20

Impianti esistenti in aree sensibili

1. Il Comune, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, richiede ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni e gli adeguamenti di cui all'art. 6 o di delocalizzazione degli impianti esistenti installati nelle zone vietate di cui agli articoli 8 e 9.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione, effettuata di concerto con i Gestori, avviene nel rispetto delle vigenti norme e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento comunale.

Articolo 21

Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dal presente Regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dal presente Regolamento.

2. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza.

3. L'esecuzione delle necessarie verifiche è di competenza dell'ARPA che procede con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003), nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge n. 36/2001.

Qualora ARPA, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta del Comune, accerti il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto effettuare un monitoraggio presso siti prossimi alla postazione ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere un risultato analogo.

Entro trenta giorni dal termine dell'accertamento i risultati dell'indagine dovranno essere comunicati dall'organo accertatore all'Autorità giudiziaria, alla Regione, al Comune ed ai Gestori che concorrono al superamento nei siti individuati.

4. Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate.

5. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della informativa dell'ARPA, comunica gli esiti dell'accertamento ai Gestori, avviando – di concerto con l'ARPA- le necessarie procedure di risanamento mediante l'emanazione di ordinanza sindacale.

6. Qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, i Gestori interessati, entro novanta giorni, predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli operatori.

CAPO V

Controllo, monitoraggio e informazione pubblica

Articolo 22

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA), Dipartimento Provinciale di Messina. L'ARPA può effettuare controlli e verifiche sia su richiesta del Comune sia del singolo cittadino.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento tramite il personale del Dipartimento Politica del Territorio il quale può avvalersi anche della Polizia Municipale.

3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori ed ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. Il personale incaricato dei controlli, invia al Servizio Ambiente del Dipartimento Politica del Territorio copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

Articolo 23

Monitoraggio

1. Il Dipartimento Politica del Territorio del Comune pianifica il monitoraggio biennale di tutti gli impianti di telefonia mobile e di trasmissione in standard DVBH presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta.

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPA.

I monitoraggi potranno essere garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento Politica del Territorio provvede alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente Regolamento.

3. Al fine di controllare il livello di inquinamento elettromagnetico prodotto in modo discontinuo nel tempo dagli impianti radiotrasmittenti, il titolare, nel progetto dell'impianto, definisce uno strumento certificato di misura continua, a lettura diretta, del livello di potenza emessa nel tempo in corrispondenza dell'uscita dei trasmettitori di ogni settore o cella di copertura radioelettrica dell'impianto, oppure un dispositivo certificato che limiti la potenza all'ingresso del sistema radiante al valore dichiarato nel progetto di ogni settore o cella di copertura radioelettrica, e dispositivi certificati di controllo continuo dei livelli del campo elettromagnetico irradiato dai settori o celle di copertura radioelettrica.

4. I suddetti dispositivi saranno installati prima della messa in esercizio dell'impianto o della sua modifica, a cura e spese del titolare dell'impianto.

5. I dispositivi di cui al comma 3 saranno provvisti di sigillo apposto dall'ARPA e saranno verificati ogni anno tramite un centro SIT (Servizio Italiano di Taratura) a cura e spese del gestore dell'impianto.

6. I dispositivi di cui al comma 3 saranno applicati anche agli impianti esistenti o in corso di installazione entro il termine di mesi 12 (dodici) dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. I dati del controllo continuo dei livelli di campo elettromagnetico irradiato dai

settori o celle di copertura radioelettrica potranno essere acquisiti direttamente dall'ARPA attraverso mezzo di comunicazione telematica e saranno resi accessibili ai Cittadini tramite la rete informatica di tale Ufficio, ovvero saranno trasmessi all'ARPA a cura dei gestori per il tramite del Comune.

Articolo 24

Verifica tecnica

1. Il Dipartimento Politica del Territorio del Comune, avvalendosi dell'ARPA, Dipartimento Provinciale di Messina, della competente A.S.P, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica tecnica della conformità dell'impianto in esercizio, e della veridicità delle dichiarazioni allegate dai Gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del presente Regolamento.

2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo almeno con cadenza biennale a cura e spese a carico del titolare dell'impianto. Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e successivi provvedimenti di modifiche o aggiornamenti e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal Gestore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori.

3. Restano ferme le competenze, secondo la normativa vigente, della Polizia Municipale e del servizio comunale preposto ai controlli di tipo urbanistico e edilizio.

4. Il Dipartimento Politica del Territorio, ove se ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA -Dipartimento Provinciale di Messina-, effettua periodiche verifiche strumentali nei punti ritenuti più significativi e, in particolare, nei seguenti casi:

- ✓ se la valutazione teorica dell'esposizione ai CEM sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere;
- ✓ se le aree sono in prossimità ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche.

5. In tutti i casi in cui l'ARPA rileva, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati al Comune, che provvede alla applicazione delle sanzioni di legge previste dal presente Regolamento.

Articolo 25

Informazione ed educazione ambientale

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con la Regione, la Provincia ed i Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

2. Ogni anno l'Assessorato comunale all'Ambiente e all'Ecologia, predispone e rende pubblico, anche mediante inserimento sul sito internet del Comune, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

CAPO VI
Sanzioni

Articolo 26
Sanzioni

1. In tutti i casi in cui viene accertata una violazione alle norme che disciplinano la materia, salvo che il caso non costituisca reato, vengono applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259 e dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e successive eventuali modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene le singole competenze al riguardo e le modalità di versamento delle sanzioni si richiama la Circolare del 21 Dicembre 2007 emanata congiuntamente dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente e dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze.

2. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano comunale delle installazioni sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete da presentarsi, per l'anno in corso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità indicate dagli articoli precedenti.

Articolo 28

Accordi con i Gestori

1. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli d'intesa conclusi dal Comune con i Gestori.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
Dalla sua entrata in vigore restano abrogate tutte le norme precedentemente approvate dal Comune nella specifica materia.